

TAR Campania – Sentenza n. 220-2010.

Esame di stato – mancata attribuzione del punteggio integrativo – contraddittorietà della motivazione e mancata predeterminazione dei parametri – illegittimità.

L'amministrazione ha ampio potere discrezionale nella valutazione delle prove di esame e nell'attribuzione dei punteggi delle votazioni scolastiche, tanto più nei riguardi di una determinazione di carattere "premiante" quale quella dell'attribuzione di un punteggio integrativo.

Tale discrezionalità va però esercitata sempre nei limiti di logicità e ragionevolezza, verificabili sulla base del relativo disposto motivazionale.

Pertanto i parametri di tale giudizio vanno predeterminati dalla Commissione di esame e la decisione sull'attribuzione del punteggio integrativo va motivata.

Con la conseguenza che, nell'ipotesi di motivazione contraddittoria (ad es. perché in contrasto con le risultanze delle prove d'esame), o di mancata predeterminazione dei parametri per formulare il giudizio relativo all'attribuzione del punteggio integrativo, il provvedimento assunto è annullabile.

N. 00220/2010 REG.SEN.

N. 05169/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 5169 del 2008, proposto da: XXX, rappresentato e difeso dagli avv. [omissis], con domicilio eletto presso [omissis] in Napoli, via [omissis];

contro

Ministero della Pubblica Istruzione, rappresentato e difeso dall'avv. [omissis], con domicilio eletto presso [omissis] in Napoli, via Diaz C/0 Avvocatura dello Stato; Liceo Scientifico Statale "[omissis]" di [omissis];

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

ISTRUZIONE: MANCATA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO INTEGRATIVO ALL'ESAME DI MATURITÀ PER L'ANNO SCOLASTICO 2007/2008 - VERBALE N. 20 DEL 10.07.2008.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Pubblica Istruzione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/11/2009 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Parte ricorrente ha sostenuto l'esame di maturità per l'anno scolastico 2007/2008 presso il Liceo Scientifico Statale "[omissis]" di [omissis] risultando promossa con il punteggio di 95/1000.

Con ricorso notificato il 23-24.9.2009, ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione di esame di non attribuire, in sede di determinazione del voto finale, il punteggio integrativo fino ad un massimo di 5 punti contenuta nel verbale n.20 del 10.7.2009, nonché nei confronti di ogni atto preordinato, conseguente o connesso.

Ha chiesto l'annullamento del suddetto provvedimento formulando diverse censure.

Si è costituita l'amministrazione a mezzo dell'Avvocatura dello Stato.

Parte ricorrente, con atto notificato il 14-15.10.2008, ha formulato motivi aggiunti nei confronti del medesimo atto gravato con il ricorso principale.

L'amministrazione ha formulato argomentazioni difensive.

La causa è stata chiamata all'udienza pubblica dell'11.11.2009 e trattenuta in decisione.

DIRITTO

1) Il ricorso è fondato.

Nel primo motivo del ricorso principale e nel primo gravame per motivi aggiunti parte ricorrente ha lamentato che la Commissione di esame avrebbe deciso di non attribuire il punteggio integrativo sino ad un massimo di 5 punti previsto dall'Ordinanza Ministeriale del 10.3.2008, pur in presenza dei requisiti minimi richiesti, sulla scorta della motivazione che la stessa ricorrente in sede di colloquio non avrebbe "dato prova di padroneggiare le conoscenze specifiche dell'ultimo anno di corso".

Con il secondo motivo del ricorso principale, parte ricorrente deduceva che, contrariamente a quanto previsto dall'art. 11 della citata Ordinanza Ministeriale, la Commissione di esame, per quanto a sua conoscenza, non avrebbe predeterminato i parametri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo.

2) Il Collegio rileva come l'amministrazione ha ampio potere discrezionale nella valutazione delle prove di esame e nell'attribuzione dei punteggi delle votazioni scolastiche, tanto più nei riguardi di una determinazione di carattere "premiale" quale quella dell'attribuzione di un punteggio integrativo affidata, in presenza di prefissati presupposti minimi, al mero giudizio valutativo della Commissione d'esame.

Tale discrezionalità va però esercitata sempre nei limiti di logicità e ragionevolezza, verificabili sulla base del relativo disposto motivazionale.

In ordine all'attribuzione del punteggio integrativo, l'art. 20, comma 4, della citata Ordinanza Ministeriale prevede che "fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame può motivatamente integrare, secondo i criteri determinati ai sensi dell'art. 13, comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari ad almeno 70 punti".

L'art. 13, comma 11, dispone che in sede di riunione preliminare, o in riunioni successive "la commissione determina i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di 5 punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate".

Infine, l'art. 12, comma 15, prevede che "l'eventuale integrazione del punteggio complessivo conseguito, fino ad un massimo di 5 punti, per quei candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti, è effettuata al momento della valutazione finale per ciascuna commissione, sulla base di criteri precedentemente stabiliti, secondo l'art. 13, comma 11 e con una congrua motivazione da acquisire al verbale".

Ai sensi delle disposizioni anzidette, i parametri di tale giudizio vanno predeterminati dalla Commissione di esame e la decisione sull'attribuzione di tale punteggio integrativo va motivata.

Nel caso di specie invece del tutto incongruente si presenta la motivazione della mancata attribuzione del punteggio integrativo, in quanto le ragioni evincibili dal provvedimento sono

relative al fatto che in sede di colloquio “non ha dato prova di padroneggiare le conoscenze specifiche dell’ultimo anno di corso”.

Tale motivazione è palesemente contraddittoria con l’esito della prova orale dove la ricorrente ha riportato una votazione pari al massimo (punti 35/35), con il massimo di valutazione per tutti gli indicatori ed un giudizio di ottimo anche relativamente all’indicatore relativo alle conoscenze acquisite nell’ultimo anno.

Il provvedimento si presenta quindi affetto da difetto di motivazione.

Inoltre non risulta agli atti del giudizio che la Commissione di esame abbia predeterminato i parametri per formulare il giudizio relativo all’attribuzione del punteggio integrativo come previsto dalle disposizioni indicate.

Per le suesposte ragioni, che assorbono ogni altro motivo, il ricorso va accolto ed il provvedimento gravato annullato nella parte in cui non attribuisce il punteggio integrativo.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli, Sez. IV, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui al R.G. n. 5169/2008, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi euro 1.000,00, oltre IVA e CAP, oltre alla rifusione del Contributo Unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11/11/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Domenico Nappi, Presidente

Achille Sinatra, Primo Referendario

Fabrizio D'Alessandri, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/01/2010